

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445**

*Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura delle
Marche
Area 4 Promozione
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it*

Ai fini della partecipazione al “BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020” PRIMO TRIMESTRE

Il sottoscritto nato a
il codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
Partita IVA.....con sede legale in

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e,

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019; Regolamento n. 1535/2007
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 717/2014; 875/2007

preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione proposto dall'Amministrazione, consapevole dell'obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea applicabile,

Dichiara

A. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il.....e termina ildi ciascun anno;

B. che l'impresa rappresentata¹:

- ☐ appartiene alla categoria delle piccole e medie impresa PMI secondo la definizione comunitaria contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, in particolare:
- ☐ media impresa
 - ☐ piccola impresa

¹ L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro è calcolato con riferimento al **concetto di impresa unica**. Per il **concetto di impresa unica e di controllo tra imprese**, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate. Poiché le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria, nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” **si devono indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.** Il **legale rappresentante dell'impresa richiedente** l'agevolazione, **qualora esistano rapporti di collegamento** con altre imprese, **dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis”** ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. **Tali dichiarazioni dovranno essere ALLEGATE alla presente dichiarazione.**

☐ micro impresa

☐ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese

☐ controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....
.....

☐ è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....
.....

C. che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,²

☐ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

☐ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

D. che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti³,

☐ non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno
dei Regolamenti sopra elencati

oppure

☐ ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito⁴:

Impresa beneficiaria ⁵	Regolamento comunitario	Data concessione	Normativa di riferimento	Ente concedente ⁶	Importo dell'aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo ⁷
.....						
.....						

² Per le ipotesi di fusioni, acquisizioni o scissioni ai fini della determinazione degli importi in de minimis si veda quanto previsto dall'art. 3 par. 8 e 9 Reg UE 1407/2013 e nelle istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

³ Per il periodo di riferimento consultare le istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

⁴ Per informazioni su quali agevolazioni indicare si vedano le istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

⁵ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

⁶ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)

⁷ Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.

.....						
.....						

Dichiara inoltre

- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti⁸ successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente Bando pubblico;
- di essere a conoscenza che qualora l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica superi il massimale previsto nell'arco di tre esercizi finanziari, dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CE n. 1407/2013);
- che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato;

oppure

- che relativamente alla stesse spese ha ricevuto i seguenti aiuti⁹:
 1. importo.....riferimento normativo (legge, bando ecc).....
data
 2. importo.....riferimento normativo (legge, bando ecc).....
data

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare / Legale rappresentante)

Avvertenze:

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 – D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000), salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare / Legale rappresentante)

Il sottoscritto, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i., autorizza l'amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

⁸ Si intende altri aiuti concessi

⁹ Compilare nel caso in cui in relazione alle stesse spese abbia beneficiato di altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE che non siano a titolo di de minimis.

**DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €
- 20.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013 come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019, precedentemente 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto.

Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale

degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l’attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l’attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 20.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, **nel caso di fusioni o acquisizioni**, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all’impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “*de minimis*” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L’impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna “erogato a saldo” – l’importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “*de minimis*” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (punto E. della dichiarazione) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Fonte: Unioncamere Bruxelles - Europroject